



SCHEMA RIASSUNTIVO PROCEDURE DI TESSERAMENTO CALCIATORI/CALCIATRICI *Stagione Sportiva 2021/22*



Pratiche da gestire mediante Area riservata L.N.D.
<http://iscrizioni.lnd.it>
(competenza del C.R. Piemonte Valle d'Aosta)

**PRIMO TESSERAMENTO E RINNOVI CALCIATORI STRANIERI
MINORENNI IN APPLICAZIONE ALLA LEGGE N. 12 DEL 20/01/2016
c.d. «IUS SOLI SPORTIVO»**
*(SI FA PRESENTE CHE TUTTI I CALCIATORI STRANIERI CHE NON HANNO
ANCORA COMPIUTO IL 10° ANNO DI ETÀ POSSONO ADERIRE ALLA IUS SOLI)*

**PRIMO TESSERAMENTO CALCIATORI ITALIANI MAI TESSERATI
PRESSO FEDERAZIONI ESTERE**

RINNOVO TESSERAMENTO CALCIATORI ITALIANI E STRANIERI

Pratiche da gestire mediante portale F.I.G.C.
<https://portaleservizi.figc.it>
(competenza dell'Ufficio Tesseramento FIGC e della
Commissione Minori)

**PRIMO TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI MINORENNI CHE
ABBIANO COMPIUTO 10 ANNI IN APPLICAZIONE
ALL'ART. 19 DELLA F.I.F.A.**

**PRIMO TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI MINORENNI CHE
ABBIANO COMPIUTO 10 ANNI IN APPLICAZIONE ALLA LEGGE
N. 205 DEL 27/12/2017 c.d. «LEGGE DI BILANCIO 2018»**

PRIMO TESSERAMENTO CALCIATORI STRANIERI MAGGIORENNI

**TESSERAMENTO CALCIATORI ITALIANI E STRANIERI (10 ANNI
COMPIUTI) PROVENIENTI DA FEDERAZIONE ESTERA**



PROCEDURE DI TESSERAMENTO CALCIATORI E CALCIATRICI MINORI STRANIERI/E - Stagione Sportiva 2021/22



- **PRATICHE DI COMPETENZA DEL C.R. PIEMONTE VALLE D'AOSTA**

“Ius Soli” sportivo – Legge n. 12 del 20/01/2016: occorre dimostrare che il calciatore è residente in Italia con il proprio nucleo familiare da prima del compimento del decimo anno di età (si allegano lo stato di famiglia e il certificato di residenza, che dovrà essere “storico” nel caso in cui il calciatore abbia più di 10 anni). Sia i primi tesseramenti che i rinnovi sono gestiti dal Comitato Regionale.

- **PRATICHE DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE MINORI DELLA F.I.G.C.**

Tutte le pratiche di tesseramento non ricomprese nella fattispecie sopra elencata sono di competenza della **Commissione Minori della F.I.G.C.**

*Per i calciatori minorenni che abbiano **compiuto 10 anni***

“Art. 19 F.I.F.A.”: i primi tesseramenti sono di competenza della Commissione Minori della F.I.G.C., come da disposizione dell’Art. 19 della F.I.F.A. (nota riepilogativa allegata), e dovranno essere inviati tramite la piattaforma telematica federale. In questi casi è necessario produrre la documentazione necessaria riportata nelle Tabelle 1 e 2 del file allegato;

“Legge di Bilancio 2018” – Legge n. 205 del 27/12/2017: il primo tesseramento dovrà essere inviato tramite la piattaforma telematica federale alla Commissione Minori della F.I.G.C. Sarà necessario produrre la documentazione (uno o più certificati) che dimostri come il calciatore minorenne sia iscritto in istituti scolastici italiani (pubblici o paritari) da almeno 365 giorni continuativi precedenti alla richiesta di tesseramento. Sarà inoltre necessario allegare alla pratica, oltre la documentazione richiesta per un giovane atleta di cittadinanza italiana, i documenti identificativi del calciatore e dell’esercente la potestà genitoriale e dichiarazione attestante la sussistenza, o meno, di pregressi tesseramenti con Federazioni Estere. Nel caso in cui la potestà genitoriale non sia esercitata da genitori biologici, allegare invece il provvedimento dell’Autorità Giudiziaria relativo alla nomina del tutore e l’autocertificazione del tutore relativamente alla dimora/residenza e al mantenimento/cura del minore.



ETA' DEL CALCIATORE ?

MAGGIORE DI ANNI 10

MINORE DI ANNI 10

*Risiede in Italia da prima del
compimento del 10° anno di età ?*

SI

LEGGE 12 del 20/01/2016
c.d. IUS SOLI SPORTIVO

NO

ART. 19
F.I.F.A.

*Frequenta istituti scolastici
italiani da almeno 1 anno ?*

LEGGE DI BILANCIO
2018